



COMUNE DI CALABRITTO

(Provincia di Avellino)

COPIA

Prot. N. 2818 del 20.05.2017

N. 15 Reg. Deliberazioni.-

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Categoria

Classe

Verbale seduta ordinaria 1^a convocazione

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" anno 2017. Conferma aliquota.

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 5 L. 18.08.90, n. 241 copia del presente provvedimento viene oggi trasmessa per l'esecuzione al :

SERVIZIO:

- N. 1 Amministrativo
- N. 2 Finanziario
- N. 3 Polizia Urbana
- N. 4 Tecnico
- _____
- _____

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addi **diciannove** del mese di **aprile** alle ore 17,10 nella residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le disposizione legislative e statutarie in vigore, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

UFFICIO:

- Di Gabinetto del Sindaco
- _____
- _____

N.	COGNOME E NOME		PRES.	ASS.
1	CENTANNI	Gelsomino -Sindaco-	X	
2	MORETTO	Antonio	X	
3	SEVERINO	Luisa	X	
4	DI POPOLO	Giacomo	X	
5	DEL GUERCIO	Giuliano	X	
6	D'ALESSIO	Pasquale	X	
7	GIOVINE	Luigi	X	
8	CASTAGNO	Pasquale	X	
9	RAIMATO	Giustino	X	
10	BASILE	Carmine	X	
11	SIERCHIO	GIUSEPPE	X	

FASCICOLO

Calabritto, Li, _____

Il Segretario Comunale

Per Ricezione:

(firma leggibile)

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Ida TASCONE II Sig. Avv. Pasquale D'Alessio, nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita gli stessi a discutere e deliberare circa la proposta di deliberazione avanzata, recante l'oggetto sopra indicato, della quale dà lettura.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" anno 2017. Conferma aliquota.

Pareri resi ex art. 49 comma 1 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere favorevole:

A)- IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA-
Il Responsabile del Servizio _____

B)- IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE-
Il Responsabile del Servizio _____

CALABRITTO, 19.4.2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra l'argomento precisando le aliquote. Interviene il cons. Basile per chiarire che il voto è contrario perché nella pratica quotidiana il recupero delle somme non è volto all'accertamento delle dichiarazioni presentate ma si basa sull'aspetto catastale, in quanto occorre imporre la dichiarazione che laddove in contrasto con il dato catastale deve valere.

Interviene il Sindaco per precisare che la questione del catasto è complessa a Calabritto che è inutile elencare perché a tutti nota, però a breve con la cessione dei cassoni verrà risolto il maggior aspetto problematico. Pertanto, chiede la collaborazione di tutti perché questi problemi sono retaggio del passato e ci si è assunti la responsabilità di definire i comparti.

Interviene il cons. Basile per ribadire che occorre sanare il pregresso, precisando che l'acquisizione al patrimonio comunale non è un discorso semplice. Il Sindaco precisa che una volta che il Comune avrà acquisito le aree, il cittadino deve fare i passaggi afferenti il regime di pubblicità. Per le aree del piano di recupero il Comune è proprietario delle aree di sedime, accetta il consiglio del cons. Basile ed a breve verrà fatto un tavolo tecnico per la cessione delle aree.

Il Presidente ringrazia tutti.

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali veniva istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta unica comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

Tenuto conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 del D.L. n. 35 del 8 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre;

Richiamata la Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) art. 1 comma 10, con la quale è introdotta in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il

comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

A maggiore chiarimento il Ministero delle Economie e Finanze ha diramato la Risoluzione n., 1/DF Prot. 3946 del 17 febbraio 2016 con la quale ha chiarito i presupposti per l'applicazione di tale agevolazione.

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per l'anno 2016) che ha nuovamente stabilito l'esenzione IMU dall'anno d'imposta 2016 per i terreni agricoli secondo le disposizioni previste nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;

Ritenuto di confermare per l'anno 2017 le aliquote IMU stabilite per l'anno 2016, fermo restando l'applicazione delle disposizioni concernenti le nuove normative introdotte dalla Legge 28.12.2015 n.208 (legge di stabilità) che hanno abolito, tra l'altro, l'imposta sulla prima casa;

Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con Regolamento IUC (imposta unica comunale), approvato con deliberazione n.12 del 06.09.14, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti;

Visto il comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2017, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

1. Disciplinare con regolamento in proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Visto l'art.27, c.8, della legge n. 448/2001 il quale dispone che: "il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 338, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 c.3, il D.L. 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norma statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

Considerato che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro il termine di cui all'articolo 52, c.2 del D.L. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il D.L. n.244 del 30/12/2016 e s.m.i., con il quale sono stati differiti ulteriormente i termini per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali al 31/03/2017;

Visto l'art.1 comma 42 della L.232/2016 con il quale viene prorogato il blocco degli aumenti dei tributi comunali per l'anno 2017, ad eccezione della tassa su rifiuti (TARI) di cui all'art.1 comma 639 della L.147/2013;

Tenuto conto del gettito IMU nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, non modificare, per l'anno 2017, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" come di seguito riportato:

2. Aliquota 5 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze);
3. Aliquota 8,6 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili con esclusione della categoria D10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014);

Acquisiti i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49-c.1-del D.Lgs. 267/2000, inseriti nel presente atto;

Visti gli articoli 48- 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo del D.L. 267/2000;

con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Presenti:11

Favorevoli:8

Contrari:3

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

1. Di confermare per l'anno 2017 l'aliquota e detrazioni Imu già vigente per l'anno 2016 fermo restando l'applicazione delle disposizioni concernenti le nuove normative richiamate in premessa;
2. Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) anno 2017 già vigenti per l'anno 2016:
 - Aliquota 5 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze);
 - Aliquota 8,6 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili con esclusione della categoria D10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014);
3. Di dare atto, che non è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;
4. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge Statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
5. Di dare atto per l'anno 2017 sono applicate le disposizioni previste dall'art. 9 bis del D.L. 28.03.2014 n. 47 e s.m.i. per gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero;

6. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardante la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 06.09.2014;
7. Di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economie e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.L. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
8. Di dare atto che a decorrere dall'anno dell'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti delle imposte municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss. mm. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze, sentita l'associazione dei comuni Italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei Regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Presenti: 11

Favorevoli: 8

Contrari :3

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.To Pasquale D'Alessio



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Ida Tascone

AUTENTICA DI COPIA

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente copia è conforme all'originale agli atti di questo Comune

Calabritto li, 28 APR 2017 Il Segretario Comunale (dott.ssa Ida Tascone)



N 254 Rep. Pubbl

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (1° c., art. 124 T.U. EE.LL. approvato con D.L. gs. 18.08.2000, n.267)

Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio di gestione dell'Albo Pretorio, che copia del presente verbale, conforme all'originale, è stata pubblicata oggi all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

Calabritto li, 28 APR 2017 Il Responsabile del Servizio Luisa Severino



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' PER DELIBERAZIONI NON SOGGETTE A CONTROLLO

(4° c., art. 134 T.U. EE.LL. approvato con D.L. gs. 18.08.2000, n.267)

Si certifica che la suesesa deliberazione, **non soggetta al controllo preventivo di legittimità**, è stata pubblicata, su conforme certificazione del Responsabile del Servizio, nelle forme di legge, all'Albo pretorio del Comune, senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 4° c., art. 134 T.U. EE.LL. approvato con D.L. gs. 18.08.2000, n.267

Calabritto li, 28 APR 2017 Il Segretario Comunale (dott.ssa Ida Tascone)

